

REGOLAMENTO (CE) N. 629/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1995

che stabilisce, nel settore lattiero-caseario, le modalità di gestione di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio in favore dell'Ungheria e della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CE) n. 3379/94 apre contingenti tariffari autonomi per il 1995, al fine di garantire, in via provvisoria, che vengano rispettati gli impegni relativi all'adeguamento delle concessioni accordate, fra l'altro, all'Ungheria e alla Bulgaria per taluni prodotti agricoli, in attesa della conclusione di protocolli addizionali agli accordi stipulati con questi paesi; che i nuovi contingenti tariffari non prefigurano i regimi d'importazione previsti dai suddetti accordi tra la Comunità e tali paesi;

considerando che tale regolamento ha istituito per il 1995 un regime di esecuzione o di riduzione dei prelievi all'importazione applicati ad alcuni prodotti, tra l'altro del settore lattiero-caseario; che, per consentire la gestione di detto regime, occorre fissare le pertinenti modalità d'applicazione; che queste ultime sono in parte complementari, in parte derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95⁽³⁾;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del volume delle importazioni, è opportuno disporre che la domanda di titolo d'importazione dia luogo al deposito di una cauzione, nonché subordinare a talune condizioni l'inoltro delle domande di titoli; che è pure opportuno prevedere lo scagionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e definire la procedura per l'attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità;

considerando che occorre, in particolare, garantire sia la possibilità per tutti gli importatori della Comunità di avvalersi del regime in parola, sia l'applicazione ininterrotta dell'aliquota ridotta del prelievo a tutte le importa-

zioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei quantitativi stabiliti; che è d'uopo adottare le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di detti quantitativi; che i rischi di speculazione inducono a subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità, effettuate nell'ambito del regime previsto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3379/94, di prodotti lattiero-caseari dei codici di cui all'allegato I originari dell'Ungheria e della Bulgaria sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, richiesto e rilasciato conformemente a quanto disposto dal presente regolamento.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati nel medesimo allegato I.

Articolo 2

I quantitativi di cui all'allegato I sono scagionati nel modo seguente:

- 33 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 33 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 34 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di cui all'articolo 1 devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve, all'atto della presentazione della domanda, poter validamente fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 1.